Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2254.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per il conseguimento dei gradi di macchinista navale di 1ª e 2ª classe. Pag. 234

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati . . . . Pag. 234

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2256.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio. Pag. 234

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257.
Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della R. Aeronautica . . . . . . Pag. 235

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2258.
Esenzioni tributarie per il « Club Alpino Italiano » Pag. 235

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2259.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi » di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Prof. Luigi Brasca » . . . . Pag. 235

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2260.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Biagio, in Altamura (Bari) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2261.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Maria SS.ma del Carmine e della Buona Morte, in Roseto Valfortore (Foggia) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2262.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della Pace e del Suffragio in Acerra (Napoli) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2263.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega del SS.mo Sacramento e S. Maria Lauretana, in Panni (Foggia) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2264.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Acerra (Napoli) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2265.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « San Colombano » di Bobbio . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2266.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Triggiano (Bari) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2267.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, in Palazzo Adriano (Palermo) . . Pag. 236

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2268.
Dichiarazione formale dei fini della Pia Congregazione fra i marinai, sotto il titolo di Maria SS.ma del Paradiso, in Castellammare del Golfo (Trapani) . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2269.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Lascito Teresa Cassani ved. Oggioni », in Varese . . . . Pag. 236

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 gennaio 1938-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa). Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1938-XVI.
Costituzione della Commissione consultiva per l'istituzione e l'ordinamento delle Scuole-convitto professionali per infermiere e delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1938-XVI.
Sessione di aprile 1938 della Commissione centrale per l'esame delle domande d'iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti. Pag. 237

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Scambio di Note fra l'Italia e la Germania concernente l'entrata in vigore dell'Accordo 21 giugno 1937 per l'assistenza giudiziaria in caso di procedimenti penali per contravvenzioni alle leggi sulla circolazione . . . . Pag. 238
Scambio di Note fra l'Italia e la Francia concernente la proroga del « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali stipulati l'11 agosto 1936 . . . . Pag. 238

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Castelnuovo in comune di Borgo Valsugana (Trento). Pag. 238
Revisione dei ruoli organici e inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura . . Pag. 238

Ministero delle finanze:
Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto . . . . Pag. 238
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 239

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1937-XV . . . . Pag. 241

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa) . . . . Pag. 251

CONCORSI

Ministero delle finanze:
Concorso a 60 posti di alunno d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . Pag 251
Concorso a 100 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . Pag. 254

Ministero della marina:
Concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi e armamenti navali . . . . Pag. 257
Concorso per un posto di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina . . . . Pag 261

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2254.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per il conseguimento dei gradi di macchinista navale di 1ª e 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per il conseguimento dei gradi di macchinista navale di 1ª e 2ª classe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2256.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257.

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, riguardante la proroga fino al 31 dicembre 1934 delle disposizioni contenute nel predetto R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, riguardante un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1937 dello stesso sovra menzionato R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni speciali adottate per l'esecuzione delle provviste e delle opere per i servizi dell'Aeronautica, che andrebbero a scadere il 31 dicembre 1937;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, integrate con quelle dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, è prorogata sino al 31 dicembre 1939.

Questo decreto ha vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2258.

Esenzioni tributarie per il « Club Alpino Italiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310, che reca provvedimenti per gli enti, associazioni e istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista;
Visto il decreto del Capo del Governo 17 settembre 1931-IX, con il quale il « Club Alpino Italiano » è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge predetta;
Visto lo statuto del « Club Alpino Italiano »;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, il « Club Alpino Italiano », nonchè le sue sezioni e sottosezioni, sono, per il conseguimento dei propri fini, parificati alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche.
Agli effetti delle imposte dirette, la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2259.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi » di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Prof. Luigi Brasca ».

N. 2259. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi » di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 33.000 (trentatremila) per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio Prof. Luigi Brasca », e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2260.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Biagio, in Altamura (Bari).

N. 2260. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Biagio, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2261.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Maria SS.ma del Carmine e della Buona Morte, in Roseto Valfortore (Foggia).

N. 2261. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di Maria SS.ma del Carmine e della Buona Morte, in Roseto Valfertore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2262.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della Pace e del Suffragio in Acerra (Napoli).

N. 2262. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite della Pace e del Suffragio in Acerra (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2263.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega del SS.mo Sacramento e S. Maria Lauretana, in Panni (Foggia).

N. 2263. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega del SS.mo Sacramento e S. Maria Lauretana, in Panni (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2264.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Acerra (Napoli).

N. 2264. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Acerra (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2265.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « San Colombano » di Bobbio.

N. 2265. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « San Colombano » di Bobbio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2266.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Triggiano (Bari).

N. 2266. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Triggiano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2267.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, in Palazzo Adriano (Palermo).

N. 2267. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sgretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Palazzo Adriano (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2268.

Dichiarazione formale dei fini della Pia Congregazione fra i marinai, sotto il titolo di Maria SS.ma del Paradiso, in Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 2268. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Pia Congregazione fra i marinai, sotto il titolo di Maria SS.ma del Paradiso, in Castellammare del Golfo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2269.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Lascito Teresa Cassani ved. Oggioni », in Varese.

N. 2269. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Lascito Teresa Cassani ved. Oggioni » in Varese, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 gennaio 1938-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa);
Considerato che la situazione della predetta Cassa agricola rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(206)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1938-XVI.
Costituzione della Commissione consultiva per l'istituzione e l'ordinamento delle Scuole-convitto professionali per infermiere e delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 130-138 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità — per conseguire una migliore attuazione delle norme che disciplinano la preparazione tecnica del personale addetto alla assistenza infermiera e sociale — di istituire una Commissione di persone particolarmente versate in materia, per dare parere in merito alle pratiche concernenti l'istituzione e l'ordinamento delle Scuole-convitto professionali per infermiere e delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una Commissione per dare parere:
a) sulle domande di autorizzazione all'apertura delle Scuole-convitto professionali per infermiere e delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici;
b) sui progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole stesse;
c) sugli statuti e sui regolamenti speciali delle ridette scuole;
d) sulle concessioni dei contributi previsti dall'art. 138 del precitato testo unico delle leggi sanitarie;
e) sulla nomina degli insegnanti e sul conferimento dei posti di direzione delle scuole medesime.

Art. 2.

La Commissione, di cui al precedente articolo, è costituita come segue:
1. S. E. il prof. Giovanni Petragnani, direttore generale della Sanità pubblica, presidente;
2. Un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, in persona del prof. Giuseppe Sabatini;
3. Un rappresentante degli Enti ospedalieri, in persona del prof. Raffaele Bastianelli, senatore del Regno;
4. Un rappresentante delle Scuole-convitto professionali per infermiere religiose, in persona di mons. Vincenzo Padovani;
5. Un rappresentante della Croce Rossa Italiana, in persona della duchessa Elibasetta Cito di Torrecuso;
6. Una esperta di assistenza ospedaliera, in persona della marchesa Irene Di Targiani Giunti;
7. Una direttrice di Scuola-convitto, in persona della signora Emma Mazzolari;
8. Una assistente sanitaria visitatrice, in persona della contessa Giuditta Stelluti Scala;
9. Una rappresentante dei Fasci femminili, in persona della marchesa Olga Medici del Vascello.
Il dott. Manlio Morrica, vice-segretario nell'Amministrazione dell'interno, è incaricato di esercitare le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
Buffarini.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
Bottai.

(211)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1938-XVI.
Sessione di aprile 1938 della Commissione centrale per l'esame delle domande d'iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di aprile 1938 dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 6 sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti, a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Gli aspiranti i quali siano iscritti in un albo professionale debbono allegare alla domanda anche il relativo certificato rilasciato dagli organi competenti per la tenuta dell'albo.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Germania concernente l'entrata in vigore dell'Accordo 21 giugno 1937 per l'assistenza giudiziaria in caso di procedimenti penali per contravvenzioni alle leggi sulla circolazione.

Addì 23 dicembre 1937 ha avuto luogo in Berlino fra il Regio Ambasciatore in quella capitale ed il Ministro per gli affari esteri germanico uno scambio di Note inteso a fissare al 1° gennaio 1938 la data d'entrata in vigore dell'Accordo italo-tedesco del 21 giugno 1937 per l'assistenza giudiziaria in caso di procedimenti penali per contravvenzioni alle leggi sulla circolazione.

L'Accordo anzidetto del 21 giugno 1937 è stato approvato nel Regno col R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre stesso anno.

(222)

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia concernente la proroga del « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali stipulati l'11 agosto 1936.

Addì 13 dicembre 1937 è stato effettuato in Roma fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Incaricato d'affari di Francia uno scambio di Note, inteso a prorogare al 31 gennaio 1938 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali stipulati fra i due Stati l'11 agosto 1936.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

L'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Rome, le 13 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français désirant entamer au cours du mois de janvier 1938 de nouvelles négociations commerciales avec le Gouvernement italien, propose à Votre Excellence de proroger jusqu'au 31 janvier 1938 le *Modus Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Signé: BLONDEL.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA

Rome, le 13 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français désirant entamer au cours du mois de janvier 1938 de nouvelles négociations commerciales avec le Gouvernement italien, propose à Votre Excellence de proroger jusqu'au 31 janvier 1938 le *Modus Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre le France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Signé: CIANO.

(227)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Castelnuovo in comune di Borgo Valsugana (Trento).

Con decreto Ministeriale 7 gennaio 1938, n. 4779, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Castelnuovo con sede in Borgo Valsugana (Trento) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 21 marzo 1937.

(198)

Revisione dei ruoli organici e inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

Ai sensi ed a tutti gli effetti di legge, si comunica che nel supplemento al n. 1 (1° gennaio 1938-XVI) del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i decreti Ministeriali per la revisione dei ruoli organici e l'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, al R. decreto 23 febbraio 1937-XV, n. 327, ed al R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352.

(225)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto.

Si notifica che nel giorno 8 febbraio 1938-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 28ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 371.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 5800 sulle 199.800 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi, a cominciare dal 1° aprile 1938, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA.

(212)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50	125454	70 —	Sardi Amedeo di Vincenzo dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Luigia* fu Giuseppe dom. a Casalborgone.	Sardi Amedeo di Vincenzo, dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Maria-Luigia*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	799492	350 —	Vollono Crescenzo fu Antonio dom in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Antonio Vollono dom. a Castellammare di Stabia.	Vollono Crescenzo fu Antonio dom. in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Maria Giovanna*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	56752	189 —	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.
Id.	253917	262, 50	Ivaldi *Tomaso* fu Domenico Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Tricerri Vittoria fu Erasmo ved. Ivaldi dom. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Giovanni-Tommaso*, ecc, come contro.
Id.	155061	437, 50	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Augusto* dom. a Voghera dotale.	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Francesco-Augusto*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	570575	588 —	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Teresa* dom. a Camerana (Cuneo).	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Maria-Teresa*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	127061	122, 50	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Grazia* di Angelo, ecc. come contro.
Id.	127062	38, 50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Grazia* di Angelo ved. Giorgone.
Id.	78260	350 —	Martorella Maria Maddalena fu *Girolamo* moglie di Sirianese Giuseppe, dom. a S. Valentino Torio (Salerno).	Martorella Maria-Maddalena fu *Gerantno* moglie, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	175248	182 —	*De Rosa Maria* fu Michele ved. di Milano Luigi, dom. in Amalfi (Salerno).	*Di Rosa Maria-Raffaela* fu Michele, ved. di Milano Luigi, dom. in Amalfi (Salerno).
Id.	175249	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175250	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175251	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175252	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175253	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175254	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	162978	45, 50	Iutini *Onofrio* fu Giacomo minore sotto la p. p della madre Laterza Laura di Vito, vedova Iutini dom. a Roma.	Iutini *Spartaco* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Laterza Laura di Vito vedova Iutini dom. a Roma.
Id.	171625	612, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	437634	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481786	199 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 5 %	76946	8105 —	Dufour Berte *Odoardo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Firenze.	Dufour Berte *Edoardo* di Giovanni, minore sotto la patria, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50	496455	189 —	Muti *Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco, dom. a Bitonto, vincolato per dote.	Muti *Anna-Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco dom. a Bitonto vincolato per dote.
Cons. 3,50	237180	224 —	Colongo *Felice* fu Giacomo minore sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria vedova Colongo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.	Colongo *Ottavio-Felice* fu Giacomo, minore sotto, ecc. come contro.
Id.	265615	140 —	Colongo Marcellino, *Felice* e Giuseppe fu Giacomo minori sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria dom. in Torino, vincolata d'usufrutto.	Colongo Marcellino, *Ottavio-felice* e Giuseppe, ecc. come contro.
Rod. 3,50	415218	115,50	*Celotti* Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Atonio dom. a Resina (Napoli).	*Celotto* Francesco fu Donato minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Antonio, dom. a Resina (Napoli).
Cons. 3,50	171459	350 —	Bollati *Teresa* di Giuseppe moglie di Blengino Romano dom. in Revello (Cuneo) vincolato come dote della titolare.	Bollati *Maria-Teresa* di Giuseppe di, ecc., come contro.
Id.	563980	567 —	Bollati *Teresa*, come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	357349	84 —	Penna *Rosina* fu Girolamo moglie di Rotoli Pasquale dom. a Pignataro Maggiore, dotale.	Penna *Maria-Rosa* fu Girolamo, ecc. come contro.
Id.	142454	91 —	Marotta *Santolo*, Giuseppe e Francesco, di Pasquale minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Nola (Caserta).	Marotta *Santo*, Giuseppe e Francesco di Pasquale minori, ecc. come contro.
Id. (934)	190465	35 —	Mazza *Giuseppe* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina fu Carmelo vedova di Mazza *Giuseppe* dom. a Ragusa.	Mazza *Giuseppe-Giovanni* fu *Giovanni-Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina, vedova di Mazza *Giovanni-Giuseppe* dom. a Ragusa.
Id.	308107	133 —	*Petrozziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).	*Petruzziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).
Cons. 3,50	554634	10,50	*Benso* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).	*Benzo* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).
P. R. 3,50	399168	353,50	Bizzoni Francesca fu Luigi moglie di Penuti *Gerolamo*, dom. in Milano, dotale.	Bizzoni Francesca, ecc. *Aristide-Stanislao-Gerolamo detto Gerolamo*, dom., ecc. come contro.
Cons. 3,50	709843	105 —	Benetto Maria fu Costanzo, moglie di Amprimo *Antonio* dom. a Bussoleno (Torino).	Benetto Maria fu Costanzo moglie di Amprimo *Giacinto-Alessio-Antonio*, dom. a Bussoleno (Torino).
Id.	625714	420 —	Alciato *Ida*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio minori, sotto la patria potestà del padre dom. a Portula (Novara).	Alciato *Lidda* Rodolfo, Rina, e Amelia di Dionisio minori, ecc. come contro.
P. R. 3,50	54524	84 —	Marzari *Antonio*, Paolina e *Marcello* fu Ettore minori sotto la patria potestà della madre Battistoli Adele fu Paolo ved. di Marzari Ettore dom. a Garda (Verona).	Marzari *Antonia* Paolina e *Celeste* fu Ettore, ecc. come contro.
Cons. 3,50	392801	70 —	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Maria-Carlotta*, dom. in Palermo. Con usufrutto a favore di Bergami *Maria Carlotta* fu Giovanni moglie di Di Blasi Giuseppe, domiciliata a Palermo.	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Caterina-Maria-Carlotta*. Con usufrutto a favore di Bergami *Caterina-Maria-Carlotta* fu Giovanni, ecc. come contro.
P. R. 3,50	107529	140 —	Franchini *Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).	Franchini *Domenico-Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).
Con. 3,50	369746	700 —	Bastico *Ernesta* di Giacomo moglie di Negroni Stefano, dom. a Milano, vincolato come dote della titolare.	Bastico *Angiola-Ernesta* di Giacomo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4244)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 17-18 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1937-XV.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 17-18, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
1- 6-1937	Ditta Benedetto Noberasco, ad Albenga (Savona).	Marchio di commercio per frutta secca e fresca, ortaggi, legumi, patate e fiori.	55838	14- 9-1937
13- 4-1937	Ditta L. Bianchi & C., a Livorno.	Marchio di commercio per talco, terra verde fissativa, ocre gialle doratè, gialli comuni, siene naturali e calcinate, terre d'ombra, naturali e bruciate, verdi a calce, verdi a zinco, verdi a cromo, cinabrini, rossi comuni e speciali, rossi inglesi e pompeiani, nero fumo, nero avorio, nero vite, minio imitazione, ossido ferro rosso, grafite, terre refrattarie, quarzi in genere.	55877	17- 9-1937
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.** (*Vedi anche: classe I, marchio n.* 55838)		
4- 6-1937	Ditta Paolo Salamina, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze, estratti, paste di frutta, aromi in genere e olii essenziali.	55805	14- 9-1937
12- 5-1937	Piera Torra, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato in polvere per la fabbricazione di gelati.	55807	14- 9-1937
7- 6-1937	Azienda Lavorazione Cacao Affini (A.L.C.A.) (propr. dott. Lanciotto Saltamerenda fu Decoroso), a Genova.	Marchio di fabbrica per polvere di cacao, burro di cacao, polvere di cacao zuccherata.	55814	14- 9-1937
29- 5-1937	Latteria Gildo Gobbato, a Sernaglia della Battaglia (Treviso).	Marchio di fabbrica per burro.	55820	14- 9-1937
14- 5-1937	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, caffè, tè, cacao, estratti di caffè e latte e di cacao e latte.	55823	14- 9-1937
29- 5-1937	Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli.	Marchio di commercio per te.	55832	14- 9-1937
15- 6-1937	Latteria delle Mire, a S. Pietro di Feletto (Treviso).	Marchio di fabbrica per burro.	55840	14- 9-1937
17- 9-1936	Luigi Broccardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per un dolce.	55843	14- 9-1937
11-11-1936	Ditta Cornelio Valsecchi, a Carrù (Cuneo).	Marchio di fabbrica per burro naturale.	55848	14- 9-1937
15- 3-1937	Giacobbe Fargion, a Tripoli.	Marchio di commercio per tè.	55861	17- 9-1937
7- 4-1937	Società Italiana dei Prodotti Alimentari Maggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e sostanze alimentari e di consumo; prodotti dietetici, farmaceutici, chimici ed agricoli.	55865	17- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 4-1937	Società Italiana dei Prodotti Alimentari Maggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e sostanze alimentari e di consumo.	55866	17- 9-1937
7- 4-1937	Società Italiana dei Prodotti Alimentari Maggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e sostanze alimentari e di consumo.	55867	17- 9-1937
23- 3-1937	Ditta Fratelli Verra - Latteria, a Cavour, fraz. San Giacomo (Torino).	Marchio di fabbrica per burro.	55869	17- 9-1937
31- 3-1937	Ditta Giulio Meinl, a Trieste.	Marchio di commercio per latte, latte condensato, formaggi, malto e prodotti a base di malto, margarina, lievito, lievito in polvere, grassi alimentari, olii alimentari, farina, semola, prodotti di macinazione, riso, paste alimentari, tramezzini, mandorle, miele, frutta, agrumi, confetture, marmellate, conserve di frutta, succhi di frutta, uva secca, gelatine, cacao, preparati di cacao, succedanei del cacao, cioccolata e cioccolatini, tè, caffè, conserve di caffè, succedanei del caffè, zucchero, succedanei dello zucchero, dolciumi, confetti, caramelle, torte, composte, articoli di pasticceria, conserve di pesce, prodotti a base di pesce, conserve di carne, pasticci, legumi, conserve di legumi, conserve di pomodoro, cocomeri, spezie, sale da cucina, salse, senapa, vini, acquavite distillata dal vino, liquori, bevande non alcooliche, aceto, ponce, rhum, acque minerali, sciroppi.	55870	17- 9-1937
28- 4-1937	Giovanni Cossolo, a Torino.	Marchio di fabbrica per confetti, pastiglie, caramelle, zuccheri cotti, confetture, gomma, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolata, dolci fondenti, cioccolatini al liquore e allo sciroppo, gelatine.	55871	17- 9-1937
30- 3-1937	Ettore Riccardi, a Cremona.	Marchio di fabbrica per composto per la produzione di torte.	55875	17- 9-1937
13- 4-1937	Società in nome collettivo Giovanni Pisano & Figli, a Rossano Calabro (Cosenza).	Marchio di commercio per olio di oliva.	55876	17- 9-1937
15- 4-1937	Società Anonima Italiana Berbero, a Milano.	Marchio di fabbrica per succedaneo di pepe.	55887	17- 9-1937
14- 4-1937	Giacobbe Fargion, a Tripoli.	Marchio di commercio per tè.	55892	17- 9-1937
14- 4-1937	Giacobbe Fargion, a Tripoli.	Marchio di commercio per tè.	55893	17- 9-1937
9- 6-1937	Giacomo Boringhieri, a Torino.	Marchio di fabbrica per estratto di malto per panificazione.	55901	23- 9-1937
17- 6-1937	Ditta Carlo Galli, a Milano.	Marchio di commercio per droghe (tè ed infusi).	55906	23- 9-1937
22- 6-1937	Ditta Gianola Annibale, a Sannazzaro de Burgondi (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggi in genere.	55921	27- 9-1937
22- 6-1937	Ditta Gianola Annibale, a Sannazzaro de Burgondi (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggi in genere.	55922	27- 9-1937
19- 5-1937	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	55936	27- 9-1937
9- 6-1937	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	55948	30- 9-1937
9- 6-1937	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	55947	30- 9-1937
2- 7-1937	Società Anonima Fructamine, a Milano.	Marchio di fabbrica per succo di frutta, sia in liquido concentrato che in polvere.	55954	30- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 7-1937	Latteria Sociale di Stanghe, a Stanghe, Racines (Bolzano).	Marchio di fabbrica per burro.	55970	30- 9-1937
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** (*Vedi anche: classe II, marchio n.* 55870)		
5- 6-1937	Lodovico Baldizzone, a Genova.	Marchio di fabbrica per vini.	55812	14- 9-1937
7- 6-1937	Società Anonima Vini Classici del Piemonte, già Opera Pia Barolo, a Barolo (Cuneo).	Marchio di fabbrica per vini.	55815	14- 9-1937
14- 5-1937	Giuseppe Mesossi, a Milano.	Marchio di fabbrica per sciroppi, bibite ed acque gasate in genere.	55825	14- 9-1937
2- 6-1937	Ahrens & C. Società Anonima, a Palermo.	Marchio di fabbrica per marsala.	55836	14- 9-1937
10- 6-1937	S. A. Rondino, a Napoli.	Marchio di commercio per vini.	55839	14- 9-1937
13- 8-1936	Felice Aufiero, ad Avellino.	Marchio di fabbrica per vini.	55842	14- 9-1937
4- 2-1937	Laboratorio Chimico Emiliano, a Bologna.	Marchio di fabbrica per polvere effervescente litiosa per acqua da tavola.	55855	14- 9-1937
25- 3-1937	Gino Pandolfi, a Rufina (Firenze).	Marchio di commercio per vino.	55856	14- 9-1937
4- 3-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di Vini, Aperitivi e Succhi d'Uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per vini, aperitivi, succhi d'uva e sciroppi.	55862	17- 9-1937
12- 1-1937	Soc. An. Augusto Carlo Borsari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	55885	17- 9-1937
12- 1-1937	Soc. An. Augusto Carlo Borsari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	55886	17- 9-1937
17- 6-1937	Arturo Giommi, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per acqua da tavola.	55916	23- 9-1937
6- 7-1937	Stock Cognac Medicinal Società Anonima, a Trieste.	Marchio di fabbrica per un liquore.	55967	30- 9-1937
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
2- 6-1937	Istituto Chimico dr. E. Spissu S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per una pasta dentifricia.	55803	14- 9-1937
2- 6-1937	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi, saponi, cosmetici, prodotti igienici, farmaceutici e medicinali.	55804	14- 9-1937
14- 5-1937	Americo Peretti, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli e prodotti di profumeria in genere.	55824	14- 9-1937
18- 5-1937	Rimmele Hermann, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi generatori di vapore per la ondulazione permanente dei capelli e apparecchi e preparati di profumeria e da parrucchiere.	55827	14- 9-1937
3- 6-1937	Vittorio Peccioli, a Roma.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	55878	17- 9-1937
4- 5-1937	« Montecatini » Soc. Gen. per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificanti.	55890	17- 9-1937
18- 6-1937	Istituto Chimico dott. E. Spissu S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per dentifricio in pasta per bambini.	55917	23- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
18- 6-1937	Istituto Chimico dott. E. Spissu S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per una crema per la pelle.	55918	23- 9-1937
23- 6-1937	Gaspare Scotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lozione per capelli.	55928	27- 9-1937
20- 5-1937	Ida Cattaneo e Margherita Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema igienica per cure elioterapiche.	55938	27- 9-1937
10- 6-1937	Luigi Genazzi e Giovanni Portaluppi, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio gasificatore per motori a combustione interna e sue parti ed olio solubile, utilizzabile con tale apparecchio.	55951	30- 9-1937
2- 7-1937	Istituto Chimico dott. E. Spissu S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per dentifricio per bambini.	55955	30- 9-1937
		CLASSE V — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe IV, marchi nn.* 55827-55951)		
2- 6-1937	Aktiebolaget Bolinder-Munktell, a Eskilstuna (Svezia).	Marchio di fabbrica per motori, ad eccezione dei motori elettrici, telai per seghe e seghe meccaniche intiere, macchine per lavorare il legno, macchine per ebanisteria, frese per piallatrici, essiccatoi, macchine a vapore, trattori, piallatrici stradali ed altre macchine per la costruzione e la manutenzione delle strade, battitrici, presse per paglia e macchine utensili. — Già registrato in Svezia, al n. 43808.	55834	14- 9-1937
23- 6-1936	Josef Pintschuk, a Bologna.	Marchio di commercio per falci da fieno, falcioli e articoli da taglio.	55841	14- 9-1937
9-10-1936	Ditta Giuseppe Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per acciai da utensili ed in particolare acciai super rapidi.	55845	14- 9-1937
9-10-1936	Ditta Giuseppe Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per acciai da utensili ed in particolare acciai super rapidi extra al cobalto.	55846	14- 9-1937
16-12-1936	Theresia Knafl, al Himmelberg (Austria).	Marchio di fabbrica per falci, falcioli, forche, strumenti da taglio per paglia e fieno, pietre per affilare.	55849	14- 9-1937
10- 4-1937	Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation, Aktiengesellschaft, a Bochum (Germania).	Marchio di fabbrica per pezzi forgiati in forma, barre fucinate, anelli senza saldatura, pezzi d'acciaio fusi al crogiolo, parti trafilate a pressione, campane d'acciaio fuso, giuochi di ruote e particolari di giuochi di ruote, corpi di ruote, rotaie, scambi, incroci, molle, prodotti non finiti, (lingotti, pacchetti, billette, piattine), acciaio n barre, acciaio per molle, acciaio argentato, acciaio in nastro laminato a freddo, acciaio per macchine ed utensili agricoli, acciaio per perforatori di roccie, acciaio per stampi a caldo, acciai di costruzione, acciai di qualità, pezzi fucinati a stampo.	55868	17- 9-1937
9-10-1936	Ditta Giuseppe Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per acciai da utensili ed in particolare acciai super rapidi al cobalto.	55881	17- 9-1937
15- 4-1937	A. M. M. A. Articoli Meccanici Metallurgici Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi, ancoraggi, fermagli ed altri dispositivi a vite autobloccanti.	55888	17- 9-1937
1- 4-1937	Luber-finer Incorporated, a Los Angeles, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dispositivi per la raffinazione di liquidi destinati specialmente per la raffinazione di olii lubrificanti.	55894	17- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
14- 5-1937	Todd Shipyards Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per bruciatori ad olio e loro parti nonchè dispositivi di regolazione d'aria. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 346047).	55895	17- 9-1937
4- 6-1937	Antonio Mozzoni, a Spinetoli (Ascoli Piceno).	Marchio di fabbrica per macchine agricole, attrezzi e parti di esse.	55898	17- 9-1937
17- 6-1937	S. A. Fieschi, a Milano.	Marchio di fabbrica per motociclette, motori e pezzi di ricambio ed accessori per motori e motocicli.	55907	23- 9-1937
18- 6-1937	Piero Sordelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per morse in genere, semplici, universali, da banco, da macchina e loro parti	55919	23- 9-1937
7- 6-1937	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchine per il taglio di dischi o anelli e simili, in genere.	55941	30- 9-1337
		Classe VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
18- 5-1937	Ortotecnica Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli da disegno, strumenti di misura e di calcolo, articoli di cancelleria e articoli tecnici.	55828	14- 9-1937
29- 5-1937	Fernando Massi, a Roma.	Marchio di commercio per macchine da cucire.	55831	14- 9-1937
2- 6-1937	Soft - Lite Lens Company Inc., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lenti lavorate e grezze.	55835	14- 9-1937
26- 3-1937	John E. Dallas & Sons Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per cimbali e piatti musicali.	55863	17- 9-1937
16- 6-1937	Pietro Rapetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per trasformatori ed apparecchi elettrici in genere, apparecchi radio e loro parti.	55903	23- 9-1937
17- 6-1937	Carisch S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per fonografi e fonovaligie e dischi e accessori.	55914	23- 9-1937
17- 6-1937	Carisch S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per fonografi, fonovaligie e dischi e accessori.	55915	23- 9-1937
8- 6-1937	Ditta Fratelli Lozza, a Calalzo (Belluno).	Marchio di fabbrica per occhiali da sole.	55943	30- 9-1937
9- 6-1937	Ditta Ing. Sandro Novellone, Nova Purovox, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio e loro parti.	55946	30- 9-1937
1- 7-1937	Aristide Sironi, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio spruzzatore specialmente adatto per liquidi più o meno densi per edilizia.	55959	30- 9-1937
8- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	55962	30- 9-1937
9- 7-1937	S.A.I.M.A. Soc. An. Industriale Macchine Attrezzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per macchine per la lavorazione di paste alimentari.	55968	30- 9-1937
		Classe VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
20- 5-1937	Aktiebolaget Walltex, a Lidingö (Stoccolma).	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione, in particolare materiali per rivestire muri, tramezzi, tetti e solai, materiali di pavimentazione, materiali di isolamento, prodotti pressati di legno, di cellulosa, di	55897	17- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		paglia e di materiali fibrosi simili, linoleum e tappeti di gomma elastica. (Già registrato nella Svezia al n. 47793).		
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per lumini.	55847	14- 9-1937
16- 6-1937	Soc. Ital. Luminor, a Vergiate (Varese).	Marchio di fabbrica per tubi a luminescenza.	55905	23- 9-1937
29- 4-1937	Ditta Pietro Triboldi di Eredi Secondo Triboldi, Soresina (Cremona).	Marchio di fabbrica per lumini da notte.	55932	27- 9-1937
29- 4-1937	Ditta Pietro Triboldi di Eredi Secondo Triboldi, a Soresina (Cremona).	Marchio di fabbrica per candele.	55933	27- 9-1937
7- 7-1937	Giuseppe Perin, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	55960	30- 9-1937
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**		
16- 6-1937	Soc. Ital. Luminor, a Vergiate (Varese).	Marchio di fabbrica per recipienti isolanti.	55904	23- 9-1937
8- 6-1937	Enrico Vecchio, a Milano.	Marchio di fabbrica per suppellettili e utensili da cucina e in particolare una pentola-casseruola con manico asportabile.	55945	30- 9-1937
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria.** (*Vedi anche: classe V marchio n.* 55907)		
8- 2-1937	Società Anonima Brevetti « A.L.I.T. », a Torino.	Marchio di fabbrica per selle e sedili per biciclette, motociclette, autoveicoli.	55884	17- 9-1937
23- 6-1937	Alberto Salsiccioni, a Livorno.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	55924	27- 9-1937
23- 6-1937	Alberto Salsiccioni, a Livorno.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	55925	27- 9-1937
23- 6-1937	Lodovico Sanvito, ad Angera (Varese).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	55926	27- 9-1937
23- 6-1937	Dino Beltrame, a Castelguglielmo (Rovigo).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	55927	27- 9-1937
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti pizzi e ricami.**		
7- 6-1937	Ditta Canepa & Campi, a Genova.	Marchio di fabbrica per stoffa per bandiera.	55813	14- 9-1937
19- 5-1937	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	55816	14- 9-1937
19- 5-1937	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	55817	14- 9-1937
21- 5-1937	La Toscotessile Accom. Semplice Focardi Sabatino & C., a Firenze.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	55818	14- 9-1937
26- 5-1937	Ditta Fratelli Borri, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	55819	14- 9-1937
17- 5-1937	Ditta G. S. Levi & Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone, lana, seta, rayon e simili da soli o comunque misti fra loro.	55826	14- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
31- 5-1937	Soc. An. Lavorazione Commercio Tessile, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in rayon, cotone e misti.	55837	14- 9-1937
3- 2-1937	Società Anonima Cotonificio Triestino, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	55883	17- 9-1937
24- 6-1937	Cotonificio B. P. S., S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti in genere di qualsiasi fibra e comunque confezionati.	55930	27- 9-1937
21- 9-1936	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica e commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque confezionati.	55931	27- 9-1937
21- 5-1937	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti e telerie in genere.	55939	27- 9-1937
9- 6-1937	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per un tessuto elastico flessibile per bretelle e simili.	55949	30- 9-1937
9- 6-1937	S. A Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per un tessuto elastico flessibile per bretelle e simili.	55950	30- 9-1937
7- 7-1937	Ditta C. A. B., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana, seta, lino, cotone e simili, in pezze, nonchè camicie, mutande, pigiama, colli, cravatte, indumenti personali in generale, compresi camicie e pigiama di tessuto indemagliabile.	55961	30- 9-1937
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi anche: classe XIII marchio n.* 55961)		
13- 5-1937	Calzificio di Pozzuolo S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per calze di seta.	55821	14- 9-1937
13- 5-1937	Natan Fränkel, a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabili, soprabiti, vestiti e confezioni per bambini.	55822	14- 9-1937
23- 3-1937	Società Anonima Manifattura Maglierie Milano, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze e articoli di maglieria.	55852	14- 9-1937
24- 3-1937	Ricamificio Luigi Cattaneo, a Rovellasca di Rovi Porro (Como).	Marchio di fabbrica per fazzoletti.	55853	14- 9-1937
17- 4-1937	S. A. « Dolomit » Fabbrica Stuzzicadenti, a Bressanone (Alto Adige).	Marchio di fabbrica per stuzzicadenti.	55896	17- 9-1937
22- 6-1937	Salvatore Nahum, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte.	55923	27- 9-1937
19- 5-1937	Alviero Ragni, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte, guanti e calze in genere.	55937	27- 9-1937
22- 5-1937	Calzaturificio Zenith Edgardo Buzzoni, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per calzature.	55940	27- 9-1937
8- 6-1937	Ditta Fratelli Lozza, a Calalzo (Belluno).	Marchio di fabbrica per occhiali.	55944	30- 9-1937
10- 6-1937	Ditta «Igienica» di Remo Tomassini, a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).	Marchio di fabbrica per cannette per bibite e stuzzicadenti di penna d'oca e di legno.	55952	30- 9-1937
12- 7-1937	Soc. An. Mario Merati, a Milano.	Marchio di fabbrica per camicie da uomo.	55963	30- 9-1937
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
2- 6-1937	Ditta « Igienica » di Remo Tomassini, a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).	Marchio di fabbrica per fumasigarette di carta o di altra materia plastica.	55879	17- 9-1937
2- 6-1937	Ditta « Igienica » di Remo Tomassini, a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).	Marchio di fabbrica per fumasigarette di carta o di altra materia plastica.	55880	17- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria (*Vedi anche: classe VI marchio n.* 55828)		
2- 4-1937	Cesare Capello, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoline illustrate sottoposte a verniciatura in modo da avere un aspetto brillante.	55864	17- 9-1937
5- 5-1937	S. A. Industria Fibre e Cartoni speciali, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti cartari, carta, cartoni, fibre e manufatti in materie cartacee, specialmente preparati per guarnizioni in genere per l'industria meccanica ed elettro-meccanica.	55891	17- 9-1937
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia. (*Vedi anche: classe II marchio n.* 55865; *classe IV marchio n.* 55804)		
4- 6-1937	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici e prodotti chimici per uso industriale.	55806	14- 9-1937
14- 5-1937	Sebastiano Giuseppe Bergese, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	55808	14- 9-1937
3- 3-1937	Ditta Russi & C., ad Ancona.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico organico farmaceutico.	55857	14- 9-1937
3- 3-1937	Ditta Russi & C., ad Ancona.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico organico farmaceutico.	55858	14- 9-1937
3- 3-1937	Ditta Russi & C., ad Ancona.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico organico farmaceutico.	55859	14- 9-1937
3- 3-1937	Ditta Russi & C., ad Ancona.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico organico farmaceutico.	55860	14- 9-1937
4- 6-1937	Soc. in Accomandita Semplice Laboratorio Chimico-Farmaceutico A. Menarini & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale indicato nella terapia delle artropatie presentato in fiale.	55902	23- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per una soluzione balsamica sedativa contro la tosse ed il catarro.	55908	23- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinale per la cura di malattie intestinali.	55909	23- 9-1937
19- 2-1937	Società Anonima Istituto Chimico-Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	55854	14- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinale antireumatico nelle forme articolari, muscolari, acute e croniche.	55910	23- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinale ricostituente contro il linfatismo, la scrofola.	55911	23- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinale rigeneratore del sangue e tonico del sistema neuromuscolare.	55912	23- 9-1937
17- 6-1937	Vittorio La Fleur, a Milano.	Marchio di fabbrica per un ricostituente per adulti.	55913	23- 9-1937
1- 7-1937	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania).	Marchio di fabbrica per medicamenti per uomini ed animali; prodotti chimici per medicina ed igiene; droghe e preparazioni farmaceutiche; empiastri, stoffe per medica-	55953	30- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		zioni; prodotti per la distruzione di animali e vegetali; disinfettanti, prodotti per conservare gli alimenti.		
7- 7-1937	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	55957	30- 9-1937
7- 7-1937	Soc. An. Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	55958	30- 9-1937
19- 5-1937	Ditta Akos di Saligeri-Zucchi Ernestina, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	55935	27- 9-1937
5- 7-1937	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	55964	30- 9-1937
5- 7-1937	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	55965	30- 9-1937
5- 7-1937	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	55966	30- 9-1937
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
		(*Vedi anche: classe I marchio n.* 55877)		
3- 6-1337	Alessandro Ghignone, a Genova.	Marchio di fabbrica per colori vernici in genere.	55809	14- 9-1937
3- 6-1937	Alessandro Ghignone, a Genova.	Marchio di fabbrica per smalti grassi brillanti.	55810	14- 9-1937
3- 6-1937	Alessandro Ghignone, a Genova.	Marchio di fabbrica per pitture opache all'olio ed intonaci.	55811	14- 9-1937
5- 3-1937	Ditta A. & M.Arnoldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti impermeabilizzanti e cioè: cementi plastici in latte, barili, bidoni; idrofughi in latte, barili, bidoni; vernice bituminosa in latte, barili, bidoni; induritore cementizio in barattoli, fustini di legno e sacchi; sostanze per accelerare la presa del cemento in latte, bidoni e fusti in ferro; emulsione bituminosa in latte, bidoni; rotoli di feltri e cartoni catramati.	55851	14- 9-1937
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe II marchio n.* 55865 *; classe XVIII marchi nn.* 55806 - 55953 *; classe XIX marchio n.* 55851)		
18- 5-1937	Franco Maino, a Milano.	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti, di natura densa o liquida.	55829	14- 9-1937
18- 5-1937	Franco Maino, a Milano.	Marchio di fabbrica per specifico per guarire le spedature e la delicatezza dei piedi dei cani.	55830	14- 9-1937
16- 1-1937	I. F. Amonn S. A., a Bolzano.	Marchio di fabbrica per preparati antiparassitari e anticrittogamici.	55850	14- 9-1937
9- 6-1937	Costantino Damiani & C.i Fabbrica Vernici Navali Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico in forma liquida per la protezione del ferro e acciaio dalla ruggine.	55899	17- 9-1937
27- 4-1937	Giulio Schwabaeher, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasta speciale da usarsi nell'appretto dei tessuti di rayon.	55872	17- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
27- 4-1937	Giulio Schwabacher, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasta speciale usata per ottenere una purga completa nella tintoria dei filati, delle calze, degli abiti in bagno acquoso e dei tessuti di seta acetata, nonchè nel disincollaggio del rayon.	55873	17- 9-1937
27- 4-1937	Giulio Schwabacher, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasta speciale usata per la tintoria ed il lavaggio dei tessuti di maglia, delle calze di rayon e dei tessuti mercerizzati.	55874	17- 9-1937
27- 4-1937	Giulio Schwabacher, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasta speciale per tessitura usata per delucidare le calze di seta naturale, pel delustraggio dei tessuti di rayon e delle matasse di rayon.	55889	17- 9-1937
9- 6-1937	Costantino Damiani & C.i Fabbrica Vernici Navali, Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico in forma liquida per la protezione del ferro ed acciaio dalla ruggine.	55900	17- 9-1937
21- 6-1937	Industrie Chimiche Dott. Baslini S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici in genere per uso industriale.	55920	23- 9-1937
24- 6-1937	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri da stampaggio a base di resine sintetiche.	55929	27- 9-1937
7- 6-1937	Industrie Chimiche Dott. Baslini S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo per uso industriale, sia liquido, in polvere, che in cristalli.	55942	30- 9-1937
1- 7-1937	Società Toscana Azoto, a Torino.	Marchio di fabbrica per fertilizzanti per la agricoltura e prodotti chimici inorganici.	55956	30- 9-1937
9- 7-1937	Mario Rugarli, a Genova.	Marchio di fabbrica per liquido contro gli insetti ed in particolare contro le zanzare.	55969	30- 9-1937
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
2- 6-1937	American Can Company, a New York (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per recipienti di latta e lamiera metallica.	55833	14- 9-1937
31-10-1936	Laura Caretti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per astucci in genere, cassette per posaterie di ogni tipo e genere, mobiletti bar, scatole artistiche per dolci e sigari e gioco, attrezzature per vetrine di orefici e specificatamente porta-anelli, porta-gioie, porta-orologi ed articoli affini occorrenti agli orefici per la esposizione nelle vetrine dei loro articoli.	55882	17- 9-1937
18- 5-1937	Franco Maino, a Milano.	Marchio di fabbrica per specifico per evitare gli accoppiamenti sgraditi fra i cani.	55934	27- 9-1937
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
2- 6-1937	S.A.G.A. (Società Acque Gasate e Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti i detti prodotti, sia liquidi, che in polvere, che solidi e gassosi.	55801	14- 9-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
2- 6-1937	S.A.G.A. (Società Acque Gasate e Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti i detti prodotti, sia liquidi, che in polvere, che solidi e gassosi.	55802	14- 9-1937
4- 8-1937	I. F. Amonn S. A., a Bolzano.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti anticrittogamici, prodotti insetticidi; articoli di cancelleria e ufficio, carta da lettera fine allestita in copertine, blocchi e cassettine di lusso, album per poesie, agende, blocchi per annotazioni; articoli in pelle e cioè: cartelle, borse per professionisti, servizi per scrittoio anche in cristallo, marmo, bachelite e alibite; mobili per ufficio come classificatôri, schedari, rubriche, macchine da ufficio e cioè: macchine da scrivere, calcolatrici e duplicatori, bacinelle posa-penne e bagna-dita; inchiostri e paste adesive, colori in scatola.	55844	14 9-1937

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 18 novembre 1937 Anno - XVI.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(173)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Dispone:

L'avv. cav. Carlo Boni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa) ed i signori comm. avv. Gualtiero Lami, avv. Guido Cioppi e comm. rag. Ugo Romanzini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal Capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(207)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione.

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, recanti aumenti degli assegni al personale statale;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette, al quale possono partecipare anche le donne per non oltre il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, fra quelle indicate nel successivo articolo 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa Fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non vi superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati Mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla predetta data per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione Mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del Podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto:

8° titolo originale di studio o copia autenticata da R. notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F., ai Gruppi Universitari Fascisti od ai Fasci Giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci Femminili.

Per li iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia del competente Fascio di combattimento) e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal Podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o dal Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4, quando suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso e di quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Presidente: Fazzi comm. dott. Pietro, Ispettore generale nel Ministero delle finanze;

Membri: Bellieni cav. uff. dott. Ludovico, capo sezione nel Ministero delle finanze; Di Paolo cav. dott. Giovanni, capo sezione nel Ministero delle finanze; Spinelli cav. dott. Pasquale, capo sezione nel Ministero delle finanze; Brugiati cav. dott. Gustavo, procuratore superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Segretario: Petillo dott. Domenico Antonio, segretario nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29 e 30 aprile 1938 e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei in servizio non di ruolo, e infine agli idonei coniugati con o senza prole di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425 portato a L. 436,23 ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 portato per le norme suindicate a L. 218,11.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: DI REVEL.

(200)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 100 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera *c*) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando, gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra e minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i mutilati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso: dovrà inoltre attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni civili dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso e di quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento a documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Buoncristiano grand'uff. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;
Modica comm. dott. Michele, direttore capo divisione, membro;
Dogliani cav. uff. Sebastiano, ispettore superiore, membro;
Wanderlingh cav. uff. dott. Luigi, capo sezione, membro;
Mancini comm. Giuseppe, ispettore generale, membro;
Castro cav. dott. Antonio, consigliere, segretario.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1938-XVI e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di seconda classe dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di seconda classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, portato a L. 675,39 ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561; 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 350 mensili lorde da modificarsi a mente dei sopracitati Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1718, e 27 giugno 1937, n. 1035.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. Nozioni sulla contabilità commerciale.
3. Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel.

(201)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi e armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 314;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Vista la successiva autorizzazione concessa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1908/9-1/1.3.1 del 13 dicembre 1937-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle Armi e Armamenti Navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli aspiranti muniti del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (Sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 31.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dagli Istituti del cessato Impero Austro-Ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della Legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, numero 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al

P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 31 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni Statali, eccettuata quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sez. 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Sede Centrale dell'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato d'invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante à il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex-combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi Universitari Fascisti, o alla Gioventù Italiana del Littorio. Detto certificato rilasciato dal Segretario Federale della Federazione Fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo su indicato al 4° capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci Italiani all'Estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'Estero del luogo in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'Estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione antemarcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F.. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

Presidente: un capitano di vascello o colonnello A. N.;

Membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte pratiche, grafiche e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Tale graduatoria verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1934, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prolungare l'esperimento di altri 6 mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

N. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (3)	Se l'esame è scritto, orale, o grafico
1	Composizione italiana. . . .	2	scritto (1).
2	Lingue estere.	1	scritto (1).
3	Matematica.	3	scritto (1) e orale.
4	Fisica e chimica	2	orale.
5	Nozioni speciali	3	orale.
6	Disegno	4	grafico (2).
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica. .	1	orale.

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove scritte delle lingue facoltative sarà fissata dalla Commissione.

(2) La durata della prova grafica di disegno è fissata in un massimo di ore dodici da dividersi in due giornate.

(3) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo o narrativo.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano, tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1° I numeri interi - Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità - Cenni sui numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari - Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di un numero - Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

5° Radice quadrata dei numeri razionali positivi - Calcolo dei radicali - Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali - Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità fra grandezze - Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4° Equazione di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problema di secondo grado.

7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari, rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.

10° Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

12° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

15° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.

2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.

3° Pesi atomici e pesi molecolari.

4° Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.

6° Ozono ed acqua ossigenata.

7° Cloro ed acido cloridrico.

8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.

9° Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.

10° Fosforo ed acidi fosforici. Fosfati e perfosfati.

11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

12° Generalità sui metalli e sulle leghe.

13° Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.

14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

1° Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Wat. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

2° Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

3° Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.

4° Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.

5° Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

6° Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.

7° Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione; taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.

8° Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.

9° Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

10° Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

Disegno.

Parte 1ª:

Eseguire schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc. quotandoli in tutte le loro parti.

Parte 2ª:

Sviluppare dai suddetti schizzi i disegni costruttivi delle varie parti in scala da assegnarsi dalla Commissione.

In questa prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero nella prima parte della prova.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1° Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione Militare Marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2° Principi elementari sull'Ordinamento Corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni - Confederazioni - Corporazioni - Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro - La magistratura del lavoro - I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Assicurazione degli operai.

3° Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(218)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per un posto di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni,
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 314;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli aspiranti muniti del diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di liceo scientifico, o di Regio istituto industriale (specializzazione edile) i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 31.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 31 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sez. 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato d'invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex-combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie in Africa Orientale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù Italiana del Littorio. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo su indicato al 4° capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del luogo in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. F. S. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione antemarcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente: un generale o un colonnello del Genio militare;

Membri: due ufficiali superiori del Genio militare, due funzionari della carriera amministrativa uno dei quali di grado non inferiore all'ottavo; un capotecnico principale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario della carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Tale graduatoria verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1934, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri 6 mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

Programma per gli esami di concorso a capotecnico aggiunto (grado 11°) delle Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina.

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se scritta, orale, pratica o grafica	Durata (1)	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana .	scritta	ore 6	1
2	Matematica	scritta ed orale	ore 6 (per la prova scritta	2
3	Disegno (3)	grafica	ore 8	2
4	Elementi di fisica e chimica	orale	—	2
5	Nozioni speciali di costruzioni e topografia	orale	—	3
6	Prova pratica (3) . . .	pratica (rilievo) grafica	ore 4 ore 6	3
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	—	1
8	Lingue estere (facoltativa)	scritta	(4)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata della prova pratica deve computarsi dal momento in cui ha termine la ricognizione dell'appezzamento o dell'immobile da rilevare.

(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(3) Le ore concesse potranno essere distribuite in più giornate a giudizio della Commissione.

(4) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo e nullo.

5° Radice quadrata dei numeri frazionari, positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sul teorema elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.

4° Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

5° Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.

6° Sistema semplice di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.

7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici; dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari; rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Disegnare, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla Commissione esaminatrice, piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie, stradali e marittime.

MATERIA N. 4.

Elementi di fisica e chimica.

a) Elementi di fisica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze: composizione delle forze. Coppie; composizione delle coppie.

3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Conservazione dell'energia.

6° Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

7° Corpi aeroformi. Pressione e loro misura. Barometro.

8° Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura.

9° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Dilatazione termica; cambiamento di stato fisico.

10° Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.

11° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magneto-statica.

b) Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.

2° Leggi sulle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

3° Provenienza, caratteri, applicazioni delle pietre naturali più comuni e più importanti.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali di costruzione e di topografia.

1° Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche.

2° Malte comuni ed idrauliche. Loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

3° Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori.

4° Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottarsi in relazione alla maggiore o minore consistenza del sedime ed al peso della costruzione.

5° Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati pel sollevamento e trasporto dei pesi notevoli.

6° Cenni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate pel calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

7° Misura delle fabbriche e dei vari elementi che la compongono.

8° Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti, curve, poligonazioni. Strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

9° Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare.

10° Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

11° Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazione raggiante. Piani quotati e piani a curve orizzontali.

MATERIA N. 6.

Prova pratica.

1. Rilevare dal vero e porre in disegno, nella scala che verrà prescritta, tutto o parte di opere edilizie, stradali o marittime.

2° Rilevare uno o più appezzamenti di terreno, disegnarli in pianta ed indicare con segni convenzionali le culture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1° Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2° Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato, Carta del Lavoro. Associazioni sindacali: Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3° Elementi di statistica.

MATERIA N. 8.

Lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(219)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.